

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3622

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore GASPERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1998

—————

Impugnabilità delle pronunce della Corte costituzionale presso
la Corte europea dei diritti dell’uomo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli ultimi anni, la Corte costituzionale è intervenuta sul corpo legislativo italiano con pronunce sempre più frequenti che, vincolando il riconoscimento della costituzionalità delle leggi ad una loro determinata interpretazione o all'eliminazione di parte della disciplina in esse contenuta, hanno assunto, di fatto, carattere politico. Anche recentemente, con la propria sentenza sull'interpretazione da dare all'articolo 513 del codice di procedura penale, la Corte è sostanzialmente entrata in una sfera che appartiene alla sovranità delle Camere.

In questo modo - con il discutibile ricorso alle cosiddette sentenze «manipolative», «additive» o «creative» - la Corte costituzionale ha parzialmente alterato l'originaria partizione dei poteri stabilita dalla Costituzione, trasformando l'alto consesso, in cui siedono personalità politicamente non responsabili, in un organo capace di esercitare funzioni legislative che spettano al Parlamento, in quanto organo costituzionale democraticamente rappresentativo e legittimato dal voto popolare.

Il presente disegno di legge costituzionale mira a temperare gli inconvenienti che potrebbero derivare dall'accentuarsi di questa tendenza, predisponendo un meccanismo estremo di garanzia contro il caso di decisioni della Corte che, anche implicitamente, possano essere la causa diretta o indiretta di violazioni dei diritti dell'uomo ai danni del cittadino italiano.

Mentre, infatti, il ricorso per via incidentale alla giurisprudenza della Corte costitu-

zionale tutela il cittadino italiano dal rischio di subire gli effetti di normative varate dal Parlamento che ne compromettano i diritti fondamentali, nulla è previsto per il caso in cui tali effetti pregiudizievole per i diritti fondamentali del cittadino derivino dalle pronunce stesse dell'alta Corte.

Donde la soluzione proposta dal presente disegno di legge costituzionale, che interviene sul terzo comma dell'articolo 137 della Costituzione, laddove si esclude l'impugnabilità delle pronunce della suprema Corte, introducendo la facoltà di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo qualora dalle sentenze scaturiscano lesioni dei diritti individuali riconosciuti dai fori multilaterali e sovranazionali cui l'Italia ha aderito, come l'Unione europea, nonché dalle convenzioni e dai trattati ratificati dalla Repubblica italiana, fra i quali la convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Nel caso della già richiamata sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 513 del codice di procedura penale, questo strumento potrebbe in effetti permettere di adeguare rapidamente l'ordinamento interno alle previsioni dell'articolo 6 della citata convenzione per la protezione dei diritti umani, il cui comma 3, al punto *d*), stabilisce che ogni accusato ha diritto «ad interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Contro le decisioni della Corte costituzionale è ammessa impugnazione presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, qualora dalle pronunce della Corte costituzionale possano discendere, anche implicitamente, violazioni dei diritti fondamentali del cittadino».

